

**ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.**  
*Società tra Professionisti*

Padova, 25 gennaio 2018

Gentile **Clienti**  
**CCNL Agenzie di Assicurazioni**  
**ANAPA**

**Oggetto:** Rinnovo CCNL Agenzie di Assicurazione ANAPA.

In data **18 dicembre 2017** tra ANAPA Rete ImpresAgenzia e FIRST – CISL, FISAC – CGIL, UILCA – UIL, FNA, è stato stipulato l'accordo per il rinnovo del CCNL 20 novembre 2014 per i dipendenti delle agenzie di assicurazioni in gestione libera, scaduto il 31 dicembre 2015. Si tratta del rinnovo del previgente CCNL UNAPASS che oggi porta la sola firma di ANAPA.

**DECORRENZA E DURATA**

L'accordo, sostitutivo di ogni altra contrattazione nazionale precedente, **decorre**, fatte salve le **modifiche** che specificatamente decorrono dal **1° gennaio 2018, dal 1° gennaio 2016, e scade il 30 giugno 2020**, sia per la parte economica che per quella normativa. Per quanto non modificato nella presente intesa, restano in vigore le previsioni del CCNL 20 novembre 2014.

**AUMENTI RETRIBUTIVI**

Gli importi mensili degli incrementi retributivi risultano i seguenti:

Livello	Parametro	Aumenti a partire dal		
		1° gennaio 2018	1° gennaio 2019	1° giugno 2019
6°	150	6,82	20,45	20,45
5°	130	5,91	17,73	17,73
4°	120	5,45	16,36	16,36
3°	110	5,00	15,00	15,00
2°	102,5	4,66	13,98	13,98
1°	100	4,55	13,64	13,64

**MINIMI RETRIBUTIVI**

I nuovi importi del minimo tabellare risultano i seguenti:

Livello	Minimo al 31/12/2017	Minimo a partire dal		
		1° gennaio 2018	1° gennaio 2019	1° giugno 2019
6°	1.809,58	1.816,40	1.836,85	1.857,30
5°	1.580,37	1.586,28	1.604,01	1.621,74
4°	1.461,44	1.466,89	1.483,25	1.499,61
3°	1.332,75	1.337,75	1.352,75	1.367,75
2°	1.248,12	1.252,78	1.266,76	1.280,74
1°	1.219,48	1.224,03	1.237,67	1.251,31

# ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.

*Società tra Professionisti*

## PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE

A partire dal **1° gennaio 2018**, la **retribuzione mensile** (costituita dallo stipendio iniziale tabellare, dagli scatti periodici di anzianità, dalle condizioni di miglior favore, in esse compresi gli aumenti di merito, nonché da tutte le altre voci di carattere continuativo e di ammontare determinato ricorrenti mensilmente) è corrisposta entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese e il suo pagamento avviene soltanto tramite bonifico bancario/postale.

## SCATTI DI ANZIANITA'

Fatto salvo il numero massimo di 15 scatti di anzianità, **limitatamente agli assunti dopo la data di sottoscrizione dell'intesa in esame (18 dicembre 2017)** la loro decorrenza sarà

- **Biennale** per i **primi 8**
- **Triennale** per i **successivi 7**.

Il valore degli scatti di anzianità è il seguente:

Valore scatto	Livelli					
	6°	5°	4°	3°	2°	1°
Da gennaio 2018	38,51	33,63	31,10	28,36	26,56	25,95
Da gennaio 2019	38,94	34,00	31,45	28,68	26,86	26,24
Da giugno 2019	39,37	34,38	31,79	29,00	27,15	26,53

## ORARIO DI LAVORO

A partire dal **1° gennaio 2018** è prevista l'introduzione di **nuove articolazioni orarie** (forme di flessibilità oraria) non cumulabili ed immediatamente esigibili, la cui **applicazione viene esclusa** nei confronti dei lavoratori **part-time**, nonché dei lavoratori destinatari delle previsioni dell'art. 33 della Legge n. 104/1992 per sé o per familiari a carico o in quanto affidatari di soggetti portatori di handicap, fatto salvo per questi ultimi che ne facciano espressa richiesta scritta con specifica adesione a tali forme di flessibilità.

## Utilizzo del sabato

In ragione di variazioni dell'intensità lavorative dell'agenzia è ammessa

- la **distribuzione dell'orario** settimanale su 6 giorni, **dal lunedì al sabato**, con termine del turno antimeridiano del sabato non oltre le **ore 13.00**,
- per un massimo di **8 settimane l'anno**.

Il lavoro al sabato non costituisce un aumento dell'orario di lavoro individuale, ma una diversa distribuzione dello stesso nell'ambito settimanale ed il **recupero** del **sabato** mattina lavorativo deve avvenire di norma in una mezza giornata da fruire nella settimana stessa di apertura del sabato o, in caso di impossibilità, in un lasso di tempo non superiore a 3 mesi dalla prestazione effettuata.

Esclusivamente su **richiesta scritta** del lavoratore, l'effettuazione del **recupero** potrà avvenire **ad ore**, come riduzione oraria di tutte le giornate lavorative anche in entrata e/o in uscita.

L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati all'utilizzo del sabato almeno 15 giorni prima dell'avvio, dandone contestuale comunicazione scritta anche ad ANAPA Rete ImpresAgenzia, che provvederà ad inoltrarlo alle OO.SS. firmatarie del CCNL.

## Articolazione plurisettimanale su 5 giorni

Per fronteggiare le variazioni dell'intensità lavorativa dell'agenzia si prevede, altresì, la possibilità di realizzazione di **diversi regimi di orario** (rispetto all'articolazione prescelta),

- con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al **limite di 44 ore settimanali**,
- per un massimo di **6 settimane**.

**ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.**  
*Società tra Professionisti*

A fronte della prestazione di ore aggiuntive, individuate nel piano di programmazione annuale, agli interessati spetteranno, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una **pari entità di ore di riduzione**.

Ai fini dell'applicazione di tali previsioni, per anno di intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.

Ai lavoratori viene garantita la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario.

Nell'ipotesi di **mancata fruizione del recupero** dell'attività lavorativa svolta in eccedenza nel periodo programmato, è stabilita la corresponsione, entro il mese successivo al termine del periodo pianificato, della **retribuzione oraria** relativa al maggior lavoro prestato, **maggiorata del 30%**.

Il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, decorre dalla prima ora successiva all'orario definito e sarà liquidato con la retribuzione del mese di competenza con il trattamento previsto per la collocazione oraria in cui si è svolto il maggior orario.

L'applicazione dell'orario plurisettimanale per i lavoratori assunti con contratto di **apprendistato** potrà avvenire solo qualora vi sia la presenza del tutor. L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma di flessibilità almeno 30 giorni prima dell'avvio, dandone contestuale comunicazione ad ANAPA Rete ImpresAgenzia, che provvederà ad inoltrarlo alle OO.SS. nazionali firmatarie del CCNL. Le eventuali variazioni andranno comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni.

Infine, si sottolinea che è consentito **alternativamente**, a scelta del datore di lavoro, l'utilizzo di 8 sabati lavorativi per dipendente e di 6 settimane di articolazione plurisettimanale dell'orario di lavoro l'anno: non è ammessa l'apertura al sabato e l'articolazione plurisettimanale dell'orario nello stesso anno solare.

#### **LAVORO STRAORDINARIO**

Con decorrenza **1° gennaio 2018**, si conviene un **adeguamento** nel **criterio di calcolo** del lavoro straordinario; le prestazioni per lavoro straordinario vanno ora compensate con la retribuzione oraria determinata **dividendo la retribuzione mensile (NB: prima la retribuzione oraria si otteneva suddividendo per 12 la retribuzione annuale e poi per 158,59)** per il divisore fisso di 158,59. Si ricorda che tale retribuzione oraria va maggiorata con le seguenti percentuali:

- 25% per lavoro straordinario diurno feriale;
- 50% per lavoro straordinario domenicale, festivo e/o di giornata non lavorativa – sabato, semi festivo e notturno (lavoro dopo le ore 21.00 e fino alle ore 6.00).

#### **BILATERALITA'**

Il **18 dicembre 2017** le Parti hanno sottoscritto un **accordo** sulla **governance** dell'Ente bilaterale per i lavoratori dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera (**ENBASS**), confermando che la bilateralità rappresenta un'opportunità rispetto a prestazioni, agevolazioni, diffusione di buone pratiche.

In particolare, è stata valutata la sostenibilità per lo **sviluppo** a titolo **sperimentale**, per le sole annualità 2018 – 2019, di una copertura LTC (con massimale di 15.000 euro per dipendente) e di una copertura TCM (con massimale di 10.000 euro per dipendente), senza ricorrere ad un incremento del contributo a carico delle aziende e dei lavoratori. A riguardo è dato mandato ad ENBASS di definire e presentare una proposta entro un mese dalla sottoscrizione del presente protocollo, al fine di procedere con l'erogazione di entrambe le coperture per tutti i dipendenti delle Agenzie iscritte all'Ente bilaterale.

In merito alle suddette **coperture assicurative** viene assunto l'impegno ad effettuare le verifiche del caso per valutare anche un'eventuale proroga e/o analizzare e verificare la sostenibilità di ulteriori opportunità di prestazioni aggiuntive. Per le imprese iscritte ad ENBASS ed in regola con i contributi gli oneri concernenti il costo della **visita oculistica** sono posti a carico dell'Ente.

Rimaniamo a Vostra disposizione per fornirVi il supporto che riterrete necessario e porgiamo.

Cordiali Saluti  
**Il Cdl Alessio Bertagnin**